

# Aggiornati i nuovi principi di attestazione dei piani di risanamento

Opportuno adeguare il compenso in corso d'opera in caso di dilatazione dei tempi derivanti da fatti non imputabili all'attestatore

/ Riccardo RANALLI

Il CNDCEC ha approvato il 16 dicembre 2020 la nuova versione dei Principi di attestazione dei piani di risanamento, che risalgono al 2014 e la cui **revisione** era ormai auspicabile essendo nel frattempo intervenuta la definizione dei Principi di redazione dei piani di risanamento (nel 2017) e l'emanazione del [Codice della crisi](#) (CCII) che in parte ha portato interpretativo delle norme vigenti. Essa è stata resa improcrastinabile dalla pandemia da COVID-19 e dalla straordinaria incertezza che ne è derivata, che richiede specifiche accortezze all'attestatore.

Molte le novità, alcune assai rilevanti.

Una prima area attiene all'**assunzione dell'incarico** ed in primo luogo il requisito dell'indipendenza. Viene rilevato che la norma (art. 67 del RD 267/42) prevede, accanto a puntuali situazioni che pregiudicano *ex lege* l'indipendenza, situazioni che richiedono una valutazione *ad hoc* e interessano variegati rapporti (tra i quali quelli di credito vantati nei confronti del debitore) per escludere che da essi derivi una menomazione della libertà di giudizio, impedendo valutazioni sceve da ogni possibile condizionamento o influenza, anche solo sotto il profilo psicologico o economico-patrimoniale, nei confronti del debitore o delle società del gruppo al quale appartiene o di qualsiasi altro soggetto che abbia interesse all'operazione.

I Principi affrontano anche il caso delle attività occasionali *uno actu* svolte nei confronti del debitore, fornendo utili indicazioni al riguardo. Viene precisato che l'**autovalutazione** del professionista deve essere svolta all'atto dell'accettazione dell'incarico e ripetuta al momento del rilascio dell'attestazione. Essa dovrà essere conservata nelle carte di lavoro e rafforzata da una dichiarazione *ad hoc* da rendersi nell'attestazione (§ 2.5.4). Viene inoltre richiesto che il professionista, nel ritenersi adeguato ad esperire l'incarico, valuti anche la compatibilità dei tempi previsti per il suo svolgimento con le disponibilità di tempo propria e della propria struttura (§ 2.2.2).

Quanto al **compenso**, i Principi ne ravvisano l'opportunità di adeguamento in corso d'opera in caso di ampliamento dell'estensione del perimetro (numero delle imprese coinvolte) o dell'oggetto dell'attività (attestazioni speciali, modifica dello strumento di composizione della crisi), nonché in caso di dilatazione dei tempi derivanti da fatti non imputabili all'attestatore (§ 2.6.2). Con riferimento alle **verifiche di fattibilità** del piano, i nuovi Principi rinviano ai Principi di redazione dei piani di risanamento e raccomandano che l'attestatore si

esprima con riferimento al loro rispetto (§§ 1.7 e 3.1.2).

Viene altresì raccomandato che il piano sia allegato all'attestazione al fine di attribuirvi data certa. Ne è richiesta comunque la sottoscrizione da parte del debitore (§ 3.1.2) ed è raccomandata l'approvazione da parte dell'organo amministrativo anche della situazione contabile di partenza (§ 8.4.10).

I Principi precisano che, in caso di modifiche **non sostanziali** del piano (individuate dal § 9.2.2 e per le quali il Codice della crisi chiarisce l'esclusione dell'esigenza dell'attestazione), il giudizio eventualmente richiesto all'attestatore del piano originario non rientra comunque tra le attestazioni previste dalla legge fallimentare (§ 9.2.10).

Ai fini del giudizio del miglior soddisfacimento dei creditori, viene affrontato il tema delle azioni di **responsabilità** nei confronti degli amministratori, rilevando che da esse non deriva un vantaggio differenziale a favore dell'alternativa concretamente praticabile del fallimento, essendo in astratto esercitabili le azioni creditorie anche nel caso di omologa del concordato (§ 4.8.3). Sempre a tali fini viene precisato che l'attestatore deve tenere conto anche delle "utilità" per i creditori diverse da quelle monetarie, a condizione che egli possa esprimersi in via circostanziata (§ 7.3.2).

È infine precisato che l'alternativa concretamente praticabile alla quale fare riferimento non è mai quella dell'amministrazione straordinaria, in quanto tale strumento è rivolto alla **tutela dell'occupazione** anziché a quella dei creditori (§ 7.3.3).

I Principi richiedono che l'attestatore verifichi il ripristino del capitale sociale ad esito dell'omologa in uscita dalla sospensione di cui all'art. 182-*sexies* del RD 267/42 (§ 6.5.14).

L'attestatore è anche invitato a pronunciarsi sulla presenza nel piano di risanamento di un sistema di KPI (*key performance indicator*) per il monitoraggio nella sua fase di esecuzione (§ 6.7.3).

All'attestatore può essere richiesto, al termine del piano o anche prima, di **verificare** l'intervenuto raggiungimento del riequilibrio finanziario e del risanamento dell'esposizione debitoria (§ 9.1.5); ancorché sia un atto non normativamente previsto, esso sancisce il risanamento e l'uscita dalla crisi.

Con riferimento alla pandemia da COVID-19 ed al rilevante tema dell'**incertezza** che ne deriva vengono proposti suggerimenti di ausilio per la valutazione di fattibilità del piano, quali il ricorso ad una pluralità di scenari (§ 6.9.2) e l'ammissibilità dell'estensione temporanea